

# Le collezioni di interesse naturalistico alla luce del nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

Fausto Barbagli

Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, Sezione di Zoologia "La Specola", via Romana, 17. I-50125 Firenze.  
 E-mail: fausto.barbagli@unifi.it

## RIASSUNTO

Entrato in vigore il 1 maggio 2004, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, meglio noto come "Codice Urbani", ordina, aggiorna e semplifica la legislazione in materia di Beni culturali, ne regola tutela, fruizione e valorizzazione e stabilisce sanzioni amministrative e penali per le eventuali violazioni. Esso riconosce anche alle collezioni naturalistiche la dignità di Beni culturali costituendo così una garanzia per la loro salvaguardia.

Dalla lettura degli articoli che definiscono i Beni culturali si evince come i beni naturalistici vi rientrino non tanto per un vero riconoscimento alla cultura della storia naturale o dei reperti ad essa legati, ma soprattutto come conseguenza dal generico rafforzamento della tutela dei reperti conservati in istituzioni pubbliche. Il Codice infatti non contempla l'utilizzo dei campioni naturalistici a scopo di ricerca, ma solo usi compatibili con il loro carattere storico e artistico.

All'interno del Codice, esistono numerose disposizioni che interessano i reperti naturalistici, e che implicano significativi mutamenti nella gestione del materiale naturalistico da parte degli addetti ai lavori.

Parole chiave:

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Beni culturali, Normativa sulle collezioni naturalistiche.

## ABSTRACT

*The Natural History Collections and the new Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.*

*The Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, also known as "Codice Urbani" came into force on May 1st, 2004, and arranges, updates and simplifies the legislation on cultural heritage, it regulates its protection, fruition and improvement, and establishes administrative sanctions and penalties against possible infringements.*

*It recognizes the dignity of cultural heritage also in the case of natural history collections, thus guaranteeing their safeguard.*

*Reading through the paragraphs which define the cultural heritage, we understand that natural history heritage is included not so much as an indicator of a true recognition of the culture of natural history or of related specimens, but mostly as a consequence of a more general strengthening of the protection of the specimens preserved in public institutions. As a matter of fact, the Code does not consider the use of natural history specimens for the sake of research, but only a usage compatible with their historical and artistic features.*

*Within the Code, directions which involve the natural history collections are numerous, implying relevant changes in the management of the natural history material by the people in charge.*

Key words:

*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Cultural heritage, Regulations on Natural History collections.*

## IL RICONOSCIMENTO DEI BENI NATURALISTICI QUALI BENI CULTURALI

La prima legge italiana post-unitaria nel settore della tutela dei Beni culturali risale al 1902, ma la principale riforma del secolo scorso è rappresentata dalla legge 1089 del 1939, relativa alla "Tutela delle cose di interesse artistico o storico" e nota anche come legge Bottai, dal nome del suo relatore. La legge Bottai, oltre a fornire la definizione di Beni culturali, afferma il principio del godimento pubblico dei medesimi,

impone anche ai privati possessori di cose di interesse artistico e storico la loro conservazione, ne regola trasferimenti, prestiti, alienazioni, importazioni, esportazioni e dispone sulle autorizzazioni in caso di intervento di qualsiasi natura su Beni culturali.

In essa vengono per la prima volta contemplati (per volontà o per errore) anche materiali di pertinenza naturalistica: l'articolo 1 comma a, infatti, specifica che tra le "cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico" soggette alla legge, sono comprese "le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive

civiltà". Appare quantomeno curioso il raggruppamento della paleontologia con preistoria e primitive civiltà, tanto da far pensare che si sia trattato di un errore di trascrizione che ha portato a confondere il vocabolo "paleontologia" (certamente più immediatamente assimilabile agli altri due) con "paleontologia". Successivamente, soprattutto negli ultimi anni, la normativa italiana ha subito numerose modificazioni relative ai profili di tutela e gestione dei Beni culturali. Finalmente, nel 1999, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8.10.1997, n. 352" che ha raccolto e riordinato la normativa relativa alla tutela dei Beni culturali, abrogando quella frammentata accumulatasi a partire dalla L. 1089/1939 (Caia, 2000; Cammelli, 2000).

Di lì a pochi anni, il 16.1.2004, il Consiglio dei Ministri ha poi emanato il "Decreto legislativo recante il 'Codice dei Beni culturali e del Paesaggio', ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Con tale codice viene ridisegnata in maniera unitaria la disciplina in materia per delineare il nuovo quadro di ruoli e responsabilità nell'amministrazione del patrimonio culturale in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Entrato in vigore il 1 maggio 2004, il Codice, meglio noto come "Codice Urbani", ordina, aggiorna e semplifica la legislazione in materia di Beni culturali, ne regola tutela, fruizione e valorizzazione e stabilisce sanzioni amministrative e penali per le eventuali violazioni. In ambito di tutela, il Codice stabilisce i criteri di protezione e conservazione dei Beni culturali, ne regola la circolazione in ambito nazionale e internazionale e disciplina ritrovamenti e scoperte. Prevede poi l'espropriazione di Beni culturali da parte del Ministero per cause di pubblica utilità (Cammelli, 2004; Lanzarone, 2004).

La definizione di Beni culturali si ritrova nell'articolo 10 dove, pur senza fare espliciti riferimenti al patrimonio naturalistico, è determinato l'inserimento tra i Beni culturali di tutti i reperti naturalistici conservati nei musei pubblici; ciò in virtù del comma 2 lettera a che indica come tali "le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico".

Anche gli oggetti significativi per la storia delle discipline naturalistiche sono da considerarsi Beni culturali poiché l'interesse storico di cose mobili e immobili, indipendentemente dalla loro natura, è sufficiente a renderli tali se appartenenti a enti, istituti pubblici e persone giuridiche private senza scopo di lucro (articolo 10 comma 1) e, qualora sia intervenuta dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, anche se di proprietà di qualunque altro soggetto.

Al comma 4 dello stesso articolo resta poi il riferimento a "le cose che interessano la paleontologia, la prei-

storia e le primitive civiltà", ancora nella dicitura della Legge 1089/1939 (passata tale e quale anche attraverso il Testo unico sui Beni culturali D. Lgs. 490/99), senza quelle precisazioni che avrebbero potuto chiarire il dubbio dell'eventuale errore.

L'articolo 11, inoltre indica come Beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni di tutela, "i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni".

La principale testimonianza esplicita di attenzione per i reperti di storia naturale si ritrova però nell'allegato A del Codice dove, tra le categorie di Beni per le quali è stabilito l'obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta di registro, sono contemplate le "Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia" e le "Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico".

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E LA GESTIONE DELLE COLLEZIONI NATURALISTICHE

Il riconoscimento dei reperti naturalistici pubblici e di quelli di interesse storico quali Beni culturali costituisce una garanzia per la loro salvaguardia, come testimonia l'articolo 30 del Codice che fissa l'obbligo da parte degli enti pubblici di garantire la sicurezza e la conservazione dei Beni culturali di loro appartenenza. Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, anche i privati possessori o detentori di Beni culturali devono garantirne la conservazione.

Si tratta di un grosso passo avanti che si spera assicurerà la sopravvivenza delle raccolte e dei materiali conservati in svariate situazioni. Se conseguita con qualche decennio di anticipo, tale conquista avrebbe preservato dall'abbandono e dalla distruzione numerose collezioni naturalistiche negli anni di oblio della museologia naturalistica che hanno caratterizzato una buona parte del secolo scorso.

All'interno del Codice, però, esistono numerose disposizioni che investono i Beni culturali, e di conseguenza i reperti naturalistici, e che implicano significativi mutamenti nella gestione del materiale naturalistico da parte degli addetti ai lavori, facendo talvolta addirittura sorgere dubbi sulla liceità dell'utilizzo di campioni per fini di studio.

Il principale problema è determinato dal fatto che, come abbiamo visto, i reperti naturalistici sono divenuti Beni culturali non per un vero riconoscimento alla cultura della storia naturale o dei reperti ad essa legati, ma solo perché è stata genericamente rafforzata la tutela dei reperti conservati in istituzioni pubbliche. Così, anche se il Codice contempla oggi i beni naturalistici, la loro gestione è regolata da criteri elaborati sulla scorta di una concezione eminentemente storico artistica dei Beni culturali. Ne è un'evidente testimo-

nianza l'articolo 20 comma 1 che stabilisce che "I Beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

Non contemplare l'uso scientifico dei reperti significa precludere l'utilizzo dei campioni naturalistici a fini di ricerca, ma anche, in certi casi, impedire di giungere all'identificazione specifica dei reperti, riducendone così il valore culturale. La determinazione di molti reperti biologici può spesso richiedere interventi di dissezione e quella di campioni mineralogici necessita di analisi parzialmente distruttive.

Inoltre, molte operazioni quali, tra le altre, lo spostamento anche se temporaneo, il restauro, il prestito per mostre ed esposizioni e, infine, il tradizionale scambio di esemplari con altre istituzioni o soggetti privati, sono strettamente regolamentate e soggette in molti casi ad autorizzazione ministeriale (articoli: 21, 29, 48, 58). Appare difficile pensare ad una gestione razionale delle autorizzazioni visto il numero di operazioni che avvengono ogni anno nei musei italiani, anche considerando soltanto l'invio degli esemplari in studio agli specialisti che ne operano il riconoscimento specifico. Il ritenere Beni culturali tutte le raccolte dei musei pubblici può inoltre interferire profondamente con i criteri di raccolta del materiale naturalistico perché i campioni, che normalmente vengono raccolti in numero o in quantità commisurati a ben precise finalità (effettuare ricerche anche distruttive, operare scambi con altre istituzioni per implementare le collezioni, concederne alcuni campioni quali compenso agli specialisti per l'identificazione secondo una prassi più che secolare ecc.), vengono di fatto 'congelati' non appena varcano le porte del museo. Nel momento in cui si ottempera agli obblighi del "Regolamento per la

custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico" (Regio Decreto n. 1917 del 26 agosto 1927), registrando i nuovi campioni nel registro di entrata, infatti essi diventano Beni culturali a tutti gli effetti e la possibilità di farne l'utilizzo per i quali sono stati raccolti viene preclusa o, nella migliore delle ipotesi soggetta ad autorizzazione ministeriale.

Le problematiche accennate, scelte fra altre, evidenziano l'esigenza di regolamenti e procedure di attuazione del Codice che vengano elaborati anche alla luce della cultura museologico naturalistica e delle necessità del mondo della ricerca scientifica, in modo da ovviare almeno in parte alle incompatibilità gestionali del patrimonio naturalistico.

Infine, è auspicabile che in una prossima revisione del Codice venga contemplato pure il carattere scientifico dei Beni culturali, anche semplicemente all'interno dell'articolo 20 comma 1. Ciò non solo per finalità pratiche, ma anche per riconoscere esplicitamente il valore culturale del patrimonio naturalistico e delle discipline ad esso legate.

## BIBLIOGRAFIA

Caia G. (ed.), 2000. *Il testo unico sui Beni culturali e ambientali: D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Analisi sistematica e lezioni.* Giuffrè, Milano, 370 pp.

Cammelli M. (commento a cura di), 2000. *La nuova disciplina dei Beni culturali e ambientali testo unico.* Il Mulino, Bologna, 623 pp.

Cammelli M. (commento a cura di), 2004. *Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.* Il Mulino, Bologna, 767 pp.

Lanzarone F., 2004. *Conservazione dei Beni culturali. Processo conservativo e vigente normativa. Il nuovo Codice Urbani.* Dario Flaccovio Editore, Palermo, 253 pp.